

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO COMMISSIONI DI
GARANZIA SU OPERAZIONI FINANZIARIE AMMESSE AL FONDO DI
GARANZIA PER LE PMI DI CUI ALLA L. 662/96
“VOUCHER GARANZIA”**

1. **FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi
 - 1.2 Dotazione finanziaria
2. **SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Soggetti Beneficiari
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità
 - 2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità
3. **CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI**
 - 3.1 Caratteristiche del contributo
 - 3.2 Spese ammissibili
 - 3.3 Intensità dell'agevolazione
 - 3.4 Cumulo
4. **MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Soggetto gestore
 - 4.2 Presentazione della domanda
 - 4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda
5. **ISTRUTTORIA, CONCESSIONE, EROGAZIONE E RINUNCIA**
 - 5.1 Modalità di istruttoria
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità
 - 5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
 - 5.4 Cause di inammissibilità
 - 5.5 Esiti istruttori, concessione ed erogazione
 - 5.6 Controlli successivi alla concessione
 - 5.7 Rinuncia all'agevolazione
6. **OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**
 - 6.1 Obblighi del beneficiario
7. **MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO**
 - 7.1 Modifica del soggetto beneficiario
8. **REVOCA E SANZIONI**
 - 8.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale
 - 8.2 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione
 - 8.3 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

- 9. **DISPOSIZIONI FINALI**
 - 9.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
 - 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
 - 9.3 Disposizioni finali

- 10. **RIFERIMENTI NORMATIVI**

ALLEGATO 1

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana intende favorire l'accesso al credito delle pmi toscane attraverso la costituzione di un fondo per la concessione di contributo in conto commissione di garanzie su operazioni finanziarie riassicurate al Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96.

L'intervento è attuato con la modalità valutativa a sportello, ai sensi:

- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013), modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020;
- della L.R. n. 71/2017;
- della L.R. n. 73/2018 Garanzia Toscana.
- della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (il "Temporary framework") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020; (d'ora innanzi *Temporary framework*);

1.2 Dotazione finanziaria

I contributi sono concessi a valere sul Fondo per la concessione di contributo in conto commissione di garanzie di cui alla Delibera di G.R. n. 949 del 20.07.2020 (di seguito "Fondo"), con una dotazione iniziale pari a euro 5.225.823,57, tenuto conto delle istruttorie attualmente in corso a valere sul bando di cui al d.d. 21567/19. La dotazione potrà essere incrementata con le risorse derivanti dalle economie del bando di cui al d.d. 21567/19.

Sulla dotazione potranno essere stabiliti successivi incrementi di risorse comunitarie, regionali e/o nazionali sulla base di specifici atti della Giunta Regionale.

L'ammissione è deliberata esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo alla data di ammissione.

Il responsabile dell'intervento comunica tempestivamente, con decreto dirigenziale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), l'interruzione della presentazione delle domande.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ'

2.1 Soggetti beneficiari

Micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, **nonché professionisti**, aventi la sede principale o almeno un'unità locale ubicata nel territorio regionale, che abbiano ottenuto una garanzia da un **soggetto garante autorizzato dalla Regione Toscana**, e riassicurata al **Fondo di Garanzia (di seguito denominato Fondo)** a fronte di una operazione finanziaria.

Per soggetti garanti autorizzati si intendono i confidi e gli intermediari che effettuano attività di rilascio di garanzie alle PMI e che sono inseriti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana (www.regione.toscana.it – "Garanzia Toscana").

Sono ammessi tutti i settori di cui alla Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007 ammissibili al Fondo di garanzia ad eccezione dei seguenti settori:

- A – Agricoltura, silvicoltura e pesca;
- K – Attività finanziarie e assicurative;

O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

2.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della l.r. n. 71/2017.

Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al paragrafo 2.1 deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, ad eccezione del requisito di cui al punto 1), che sarà verificato tramite la consultazione del durc on line in fase istruttoria

1. avere la sede legale o almeno un'unità locale ubicata nel territorio regionale;
2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;

3. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* D. Lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
- omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione del contributo che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

4. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso¹ e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;²

¹ Art. 25, L.R. n. 71/2017

² Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

³ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito

5. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea³; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato “destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile” In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;

6. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste dal programma, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.4.

7. per le concessioni ai sensi del *Temporary framework* non essere impresa in difficoltà alla data del 31.12.2019, ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014. In deroga, e successivamente all'aggiornamento del regime italiano SA 57021, sono ammesse le microimprese o piccole imprese che risultavano in difficoltà, ai sensi del medesimo regolamento, già alla data del 31.12.2019 purché le stesse

a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza,

oppure

b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia;

oppure

c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

8. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti adottati dalla Regione Toscana, di revoca ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 4, 5 e 5 bis della L.R. 71/2017 e di revoca parziale ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 71/2017, per:

- mancata realizzazione del progetto;

- mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure per irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;

- venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);

-venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017;

-mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale; art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017;

-adozione provvedimenti definitivi ai sensi dell'articolo 14 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), (art. 25 comma 3 della L.R. 71/2017);

-rinuncia all'agevolazione trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e , in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore,

³ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

(art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/00;

-mancato rispetto del piano di rientro in caso di aiuti rimborsabili (art. 21 comma 5 bis) della L.R. 71/2017);

-revoca parziale delle agevolazioni (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 3), 4), 6) e 7) sono attestati dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando l'apposita dichiarazione contenute nello schema di domanda allegato al presente bando.

2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

verifiche d'ufficio con controllo puntuale dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 5) (RNA), 6) (RNA) e 8) del paragrafo 2.2 se posseduti al momento della domanda.

verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione (6%) del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 3), 4), 6) e 7) del paragrafo 2.2 se posseduti al momento della domanda.

3. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Caratteristiche del contributo

L'agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo perduto e nella misura dell'1,5% dell'operazione finanziaria garantita e riassicurata.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo della commissione pagata.

L'operazione finanziaria garantita dovrà essere riassicurata al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. 662/1996. Sono ammesse le operazioni finanziarie di importo non superiore a 800.000,00 euro.

La garanzia sull'operazione finanziaria deve essere concessa dal confidi entro 15 giorni dalla richiesta del soggetto beneficiario.

Sviluppo Toscana nello svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità verifica il rispetto degli impegni assunti dal soggetto garante autorizzato ed iscritto nell'elenco regionale e segnala alla Regione Toscana eventuali inadempimenti.

3.2 Spese ammissibili

Sono ammesse all'agevolazione le commissioni di garanzia pagate ai soggetti garanti su qualsiasi tipo di operazione finanziaria riassicurata al Fondo di importo massimo pari a 800.000,00, in data successiva alla data del decreto regionale di autorizzazione del soggetto garante.

3.3 Intensità dell'agevolazione

Fino al 31.12.2020, salvo proroghe, l'agevolazione è concessa ai sensi del *Temporary framework*.

Dopo il 31.12.2020 l'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il soggetto gestore comunica alle imprese l'importo dell'agevolazione concessa espresso in Equivalente sovvenzione lordo (ESL)

3.4 Cumulo

1. Gli aiuti concessi ai sensi del *Temporary framework* possono essere cumulati:

- con altri aiuti concessi ai sensi del *Temporary framework* conformemente alle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;
- con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

2. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Soggetto gestore

Il soggetto gestore dell'intervento è Sviluppo Toscana S.p.A.

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione è redatta on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo. Le istruzioni per il rilascio delle credenziali sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.sviluppo.toscana.it/accesso_unico. La compilazione e la presentazione della domanda avviene a cura dei soggetti garanti, appositamente delegati dai soggetti beneficiari, unitamente alla documentazione obbligatoria a corredo della stessa di cui al successivo paragrafo 4.3.

La domanda può essere fatta anche per più operazioni finanziarie.

La domanda consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito.

La domanda può anche essere compilata su modello cartaceo ma tale facoltà è da ritenersi aggiuntiva rispetto all'inserimento dei dati nell'apposito gestionale, su cui la stessa dovrà essere caricata debitamente sottoscritta.

La domanda in formato pdf potrà essere firmata dal legale rappresentante, con la firma digitale (con algoritmo SHA-256), grafometriche (secondo lo standard ISO/IEC 19794-7 2014) e calligrafiche.

Successivamente dovrà essere ricaricata sul sistema gestionale nell'apposita sezione premendo il pulsante "Presenta domanda".

IN CASO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA MANCANTE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA LA DOMANDA NON SARA' AMMISSIBILE.

In caso di due o più rappresentanti legali:

- se hanno poteri di firma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione sarà sufficiente indicare il nominativo di uno solo e lo stesso dovrà sottoscrivere la domanda.
- se hanno poteri di firma congiunta per gli atti di ordinaria amministrazione sarà sufficiente indicare il nominativo di uno solo ma la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali.

La Regione Toscana tramite Sviluppo Toscana S.p.A. comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare sul portale di Sviluppo Toscana S.p.A., la richiesta di sospensione del bando alla presentazione delle domande. Le domande pervenute ma non finanziabili per esaurimento risorse andranno a costituire un elenco di domande ammissibili che potranno essere finanziate ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie. La Regione Toscana si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione alle risorse disponibili.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di agevolazione. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di agevolazione deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

Tutta la documentazione deve essere redatta e presentata in lingua italiana.

La domanda contiene le seguenti **dichiarazioni obbligatorie**:

1. Dichiarazioni obbligatorie a corredo della domanda, rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso,

- A) DICHIARAZIONE DI CUMULO e DICHIARAZIONE DE MINIMIS;
- B) e C) DICHIARAZIONE SU CARICHI PENDENTI;
- D) DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO;
- E) DICHIARAZIONE (per le concessioni ai sensi del *Temporary Framework*) relativa allo stato dell'impresa.

2. Dichiarazioni obbligatorie, firmate dal legale rappresentante dell'impresa, a corredo della domanda rilasciate in carta libera

- MODULO DI DELEGA AL SOGGETTO GARANTE DA PARTE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

3. Documentazione obbligatoria relativa ai giustificativi di spesa che dovrà avere DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DEL DECRETO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE DEL SOGGETTO GARANTE:

- DELIBERA DI GARANZIA, dalla quale deve risultare l'importo della commissione di garanzia che l'impresa deve versare;
- DELIBERA DI RIASSICURAZIONE del Fondo di garanzia pmi L. 662/96; detta documentazione deve essere comprensiva della comunicazione di concessione dell'aiuto concesso dal fondo con riferimento alla normativa (Temporary framework, de minimis, o altro regolamento di esenzione);
- ATTESTAZIONE EROGAZIONE OPERAZIONE FINANZIARIA rilasciata dal soggetto finanziatore;
- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA (fattura, bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile, dal quale si evinca l'importo della commissione di garanzia pagata).

Le domande mancanti anche di un solo documento obbligatorio richiesto dal bando saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.4.

La domanda generata dal sistema contiene l'”informativa e tutela ai sensi del Regolamento UE/679/2016” relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), e ss.mm.ii. (NOTA: la presa visione dell'”informativa è richiesta obbligatoriamente al momento della profilazione del soggetto compilatore sul portale).

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata** secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.3.

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

<p>5. ISTRUTTORIA, CONCESSIONE EROGAZIONE E RINUNCIA</p>

5.1 Modalità di istruttoria

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

1. istruttoria di ammissibilità (vd. Paragrafo 5.2), nella quale verranno anche esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.4);
2. esiti istruttori, concessione del contributo ed erogazione (vd. Paragrafo 5.5).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 2 del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio).

Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4).

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

1. che il soggetto garante sia presente nell'elenco dei soggetti autorizzati dalla Regione Toscana;
2. la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
3. la verifica del rispetto del termine dei 15 giorni dalla richiesta del beneficiario per la concessione della garanzia da parte del soggetto garante e degli ulteriori impegni assunti dal soggetto garante iscritto nell'elenco dei soggetti autorizzati. **Sviluppo Toscana segnala alla Regione Toscana eventuali inadempimenti.**
4. la completezza della domanda e della documentazione allegata;
5. la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2. anche attraverso la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dichiarazioni sostitutive di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
6. l'ammissibilità della documentazione presentata.

Tutte le verifiche di questa fase sono effettuate d'ufficio e con controllo puntuale.

5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni⁴.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, entro il termine di 10 giorni suindicato, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autocertificazioni a corredo della stessa;

⁴ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2.

5.5 Esiti istruttori, concessione ed erogazione

L'attività istruttoria, svolta mediante procedura di selezione "a sportello", si conclude con la comunicazione di concessione o di non ammissione di cui allo specifico provvedimento del soggetto gestore in nome e per conto dell'Amministrazione regionale **entro 30 giorni dalla data presentazione della domanda** (fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione per integrazioni di cui al paragrafo 5.3). L'erogazione del contributo è effettuata entro 5 giorni dalla concessione.

La suddetta comunicazione è inviata dal soggetto gestore tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) alle imprese ammesse e non ammesse a finanziamento. Il soggetto garante riceverà in conoscenza la comunicazione alla mail di riferimento indicata in domanda.

Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca.

I contributi sono concessi ai beneficiari secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda nei limiti della disponibilità del fondo.

I provvedimenti del soggetto gestore di approvazione degli esiti istruttori distinguono le domande in:

- ammesse e finanziate
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

B) non ammesse:

- non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità
- non ammesse a seguito di rinuncia - il soggetto proponente ha facoltà di rinunciare all'agevolazione in fase istruttoria prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 150 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.

5.6 Controlli successivi alla concessione

Dopo la concessione ed entro 120 giorni dalla data di comunicazione della concessione, il soggetto gestore effettua, su un campione pari al 6%, a pena di decadenza dell'agevolazione in relazione ai requisiti autocertificati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda di cui ai punti 3), 4), 6) e 7).

Nel corso degli anni si procede con la verifica la stabilità delle operazioni durante il periodo soggetto all'obbligo di mantenimento (8 anni).

5.7 Rinuncia all'agevolazione

L'impresa deve comunicare la rinuncia all'agevolazione entro 60 giorni **dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione**. La comunicazione deve avvenire, Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al soggetto gestore. In questo caso il soggetto gestore adotta un provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 71/2017, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 60 giorni **dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione**, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese come indicato al paragrafo 8.3. In questo caso la rinuncia comporta la decadenza del contributo e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale.

6. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

6.1 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** dell'agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi:

- curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla commissione di garanzia, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi alla concessione.
- fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del programma comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- mantenere anche per 8 anni successivi all'erogazione dell'agevolazione:
 - a) l'unità produttiva localizzata in Toscana;
 - b) il requisito di essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene oggetto dell'agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

7. MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

7.1 Modifica del soggetto beneficiario

Nel periodo successivo all'erogazione dell'agevolazione il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni e agli altri obblighi previsti dal

bando. Laddove, successivamente alla modifica si debba procedere alla revoca dell'agevolazione, il soggetto subentrante risponde anche delle somme dovute dal precedente beneficiario.

8. REVOCA E SANZIONI

8.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

- indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al paragrafo 6.1;
- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
- esito negativo dei controlli successivi alla concessione di cui al paragrafo 5.6;

8.2 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verificano i presupposti di revoca di cui al paragrafo 8.1 si procede con l'atto di revoca totale procedendo anche al **recupero delle risorse** erogate.

Il soggetto gestore comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare al soggetto gestore, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Il soggetto gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di revoca, esaminate le risultanze istruttorie, il soggetto gestore, qualora non ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunicano al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero bonario delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) nonché le spese per il rimborso forfettario delle spese istruttorie. Il suddetto provvedimento di revoca sarà trasmesso ai destinatari tramite PEC.

Decorsi 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

Il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

8.3 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca del contributo successiva all'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto⁵ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale n. 990/2017 e ss.mm.ii

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivante dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: email: urp_dpo@regione.toscana.it <<mailto:rpd@regione.toscana.it>>).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Politiche di sostegno alle imprese) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Il Responsabile del Trattamento è il Soggetto Gestore Sviluppo Toscana S.p.A. nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze (FI) – V.le Matteotti n.60 – 50132 - legal@pec.sviluppo.toscana.it).

⁵ Cfr. art. 24 L.R. n. 71/2017

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it <mailto:urp_dpo@regione.toscana.it>).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore di politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive Dott.ssa Elisa Nannicini.

Il diritto di accesso⁶ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore di politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02-10-2017.

9.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della selezione delle domande. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

⁶ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

COMUNITARIA

REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020;

COMUNICAZIONE della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (il "Temporary framework") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e ss.mm.ii;

NAZIONALE

REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"

DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"

LEGGE 19-03-1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"

LEGGE 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

LEGGE 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)

D.LGS. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"

D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

D.LGS. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

D.LGS. 07-03-2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI"

D.P.C.M. 23-05-2007 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea”

D. LGS. 06-09-2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183”

DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - “Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62”

D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 “Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti”

D. LGS. 14-04-2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 “Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi”

D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”

D.M. 30-01-2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)

DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - “Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità”.

D. LGS. 25-05-2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

REGIONE TOSCANA

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445”

L.R. 26-01-2004, n. 1 del “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “rete telematica regionale Toscana”

L.R. 13-07-2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”

L.R. 23-07-2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”

L.R. 05-10-2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza”;

DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 “L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990”

L.R. 05-06-2017, n. 26 “Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014”

DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 “Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011”

L.R. 12-12-2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”

L.R. 73 /2018 Articolo 26 “Garanzia Toscana”

DELIBERA G.R. n. 949 del 20.07.2020

ALLEGATI AL BANDO

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA

Il/La sottoscritto/a C.F. nato/a a prov. () il , residente in () via/piazza CAP tel. cell. Email , in qualità di:

- libero professionista
- legale rappresentante

del Soggetto Beneficiario C.F./P.IVA con sede legale in () via/piazza CAP , avvalendosi della disposizione di cui all'art. 46 (ed all'art. 31) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R.n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

A) DICHIARAZIONE CUMULO AIUTI

(barrare la casella pertinente)

- **di non aver ricevuto** altri “Aiuti di Stato” a titolo di un regolamento di esenzione per categoria, di una decisione della Commissione, del regolamento de minimis o del Temporary Framework, per gli stessi costi ammissibili di cui si chiede l’agevolazione;

- **di aver ricevuto** i seguenti “Aiuti di Stato” a titolo di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione del regolamento de minimis o del Temporary Framework, per gli stessi costi ammissibili di cui si chiede l’agevolazione; (indicare nella tabella)

Riferimento normativo e amministrativo concedente	Tipologia di agevolazione	Data e provvedimenti o di concessione	Descrizione costi ammissibili	Importo agevolazione

B) DICHIARAZIONE CARICHI PENDENTI

in attuazione di quanto previsto dalla Decisione della Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016, che nei confronti del sottoscritto, alla data di presentazione della domanda di agevolazione,

(barrare le caselle pertinenti)

a) **NON SONO PENDENTI** procedimenti penali (nelle more della definizione del procedimento penale) tesi a verificare:

condizioni di sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità;

fattispecie di reato in materia di lavoro nero e sommerso;

fattispecie di reato in materia di lavoro di seguito specificate:

- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art 589 e 590 c.p.; art 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001)
- Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs. n. 81/2008);
- Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.);
- Reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n.24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- Reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000,00 euro (DLgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981);

b) NON SUSSISTONO sentenze di condanna non ancora definitive, per le medesime fattispecie di reato sopra elencate;

OPPURE

a) SONO PENDENTI procedimenti penali (nelle more della definizione del procedimento penale) tesi a verificare:

condizioni di sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità;

fattispecie di reato in materia di lavoro nero e sommerso;

fattispecie di reato in materia di lavoro di seguito specificate:

- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art 589 e 590 c.p.; art 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001)
- Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs. n. 81/2008);
- Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.);
- Reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n.24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- Reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000,00 euro (DLgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981); tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981);

(Riportare sinteticamente i capi di imputazione e allegare informativa di avvio di procedimento penale a carico del legale rappresentate dell'impresa ed ogni altra documentazione utile ad individuare correttamente la fattispecie);

b) SUSSISTONO sentenze di condanna non ancora definitive, per le medesime fattispecie di reato sopra elencate;

(allegare sentenza ancora non definitiva pronunciata nei confronti legale rappresentate dell'impresa).

DI ESSERE CONSAPEVOLE che, ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016, le situazioni di cui ai punti a) e b) sopra dichiarate comportano la sospensione di ogni

erogazione relativa al progetto sopraccitato fino all'eventuale definizione a proprio favore con sentenza definitiva dei relativi procedimenti giudiziari e la situazione di cui al punto c) comporta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 9.4 del bando.

1 Da richiedere alle Procure della Repubblica presso i Tribunali della Toscana

C) DICHIARAZIONE ASSENZA ATTI SOSPENSIVI O INTERDITTIVI

che alla data di oggi l'impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

D) **DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO STATO DELL'IMPRESA** (per le concessioni ai sensi del *Temporary Framework*)

(barrare la casella pertinente)

◇ di essere una micro, piccola e media impresa ai sensi del dell'allegato I del regolamento generale di esenzione Reg. 651/2014 e di non essere in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento alla data del 31.12.2019

◇ di essere una micro o piccola impresa ai sensi del dell'allegato I del regolamento generale di esenzione Reg. 651/2014, e di essere in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento, alla data del 31.12.2019 e di

◇ non essere soggetta a procedure concorsuali per insolvenza,
oppure

◇ non aver ricevuto aiuti per il salvataggio

◇ di aver ricevuto aiuti per il salvataggio e al momento della concessione dell'aiuto di aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia;

oppure

◇ non aver ricevuto aiuti per la ristrutturazione

◇ aver ricevuto aiuti per la ristrutturazione e al momento della concessione dell'aiuto di non essere più soggetta al piano di ristrutturazione.

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” e dell'art. 48 comma 2 del DPR 445/2000. La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità del Bando saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine le facciamo presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)

2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità *manuale e/o informatizzata*, è *obbligatorio* e la loro mancata indicazione preclude l'accesso al bando. I dati raccolti *non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione*.

3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

....., lì

Il legale rappresentante dell'impresa

Firma